



COMUNE DI CONDOVE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Tecnico

Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE

Tel. 0119643102

www.comune.condove.to.it

**CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA STRUTTURA,
DENOMINATA "EX BOCCIOFILA", SITA IN PIAZZA MARTIRI
DELLA LIBERTA' 6.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Condove, li 21/09/2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Paolo Geom. Nervo

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Marisa Reinaudo

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione di parte dei locali della struttura di proprietà comunale sita in Piazza Martiri della Libertà 6 nel Comune di Condove fabbricato ex ENAL e dello spazio esterno ad essa annesso, finalizzata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e alla gestione di attività ricreative aggregative sociali culturali e sportive.

La struttura si inserisce in un contesto "sociale" di elevato valore per il Comune e per la cittadinanza tutta, sotto il profilo culturale (sovrastante biblioteca e salone per iniziative culturali in genere), sportivo (annessi campi da bocce) e sociale in senso lato (condivisione di locali con società ed iniziative sociali).

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura oggetto della gara, come individuata nelle planimetrie allegate, è così strutturata:

PIANO TERRA:	Sala Bar	mq	122,50
	Locali cucina e servizi	mq	53,50
	Laboratorio	mq	15,50
	Sala pluriuso	mq	25,00
	Deposito	mq	12,50
	Servizi Igienici	mq	17,50
	Area esterna		
	Bocciodromo		
	CT bocciodromo		
	Ingressi		
PIANO INTERRATO:	Deposito A	mq	13,23
	Deposito B	mq	6,40
	Deposito C	mq	9,80
	Deposito D	mq	78,20

L'ingresso da via Roma n.3 è gravato da servitù di passaggio e dovrà essere lasciato libero da qualsiasi manufatto, arredo ecc. per consentire l'accesso ai locali soprastanti.

I servizi esterni posti nella vicinanza del bocciodromo sono di uso comune con i soci dell'Unione Bocciofila Condovese.

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento in concessione avverrà con il sistema di procedura aperta (ex asta pubblica) a norma dell'art. 3 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e degli artt. 37, 63 e seguenti del relativo regolamento di attuazione e approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c.1 del D.Lgs. n.36/2023.

I partecipanti presenteranno le proprie offerte nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dal bando di gara. Nella parte non regolamentata da apposita normativa, si prenderà a riferimento normativo il “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture“ di cui al D.Lgs. n.36/2023.

Ciascun concorrente, per partecipare alla gara, dovrà presentare i documenti di rito che saranno indicati nel bando di gara. L'Amministrazione Comunale si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dall'appalto qualsiasi concorrente con provvedimento motivato.

L'affidamento della gestione avrà luogo ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/24 anche in caso di presentazione di un'unica offerta purché ritenuta valida.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

All'offerta dovranno essere allegati i documenti indicati nel Bando di Gara.

Art. 4 - REDAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione dell'offerta sarà svolta da una commissione regolarmente costituita che attribuirà un punteggio espresso in centesimi, ripartito come segue tra le voci costituenti l'offerta tecnica ed economica.

L'offerta dovrà contenere:

a) **II PROGETTO di GESTIONE fino a 50 punti su 100:** Il concorrente deve corredare la sua proposta con una Relazione di “Progetto” che la qualifichi dal punto di vista dell'inserimento nel contesto del territorio e della soddisfazione dei fruitori, in particolare dovranno essere analizzati ed illustrati i seguenti aspetti:

- Inserimento dell'attività sul territorio e nell'insieme delle iniziative che nel corso dell'anno sono organizzate a livello comunale.
- Studio delle diverse tipologie di fruitori dell'intera struttura, mostrando di saperne soddisfare le esigenze e ricavarne anche beneficio in termini di ritorno economico (es catering in occasione di eventi culturali, pranzi di lavoro, ecc.).
- Modalità gestire i rapporti con i soci della Società Bocciofila in particolare sugli spazi dati in uso alla stessa;
- Modalità di utilizzo e di gestione del bocciodromo coperto e delle aree esterne (es. promozione attività ricreative, aggregative, sociali, culturali, e sportive) con la dimostrazione della fattibilità della proposta;
- Interventi di riqualificazione energetica delle strutture (es. riduzione di impatto ambientale, riduzione di utilizzo di fonti energetiche fossili, messa a norma impianti, ecc.)

b) **PIANO ECONOMICO DI GESTIONE** (business plan) fino a 20 punti su 100: atto a dimostrare come le iniziative illustrate al punto a) concorrano alla sostenibilità economica nel tempo dell'intero “Progetto”. In questa sede saranno delineate le caratteristiche delle singole iniziative in termini di tipologia di fruitori, ricadute reciproche e sussidiarietà. Dovrà essere allegata alla medesima una dichiarazione bancaria sulla capacità di assolvimento degli obblighi assunti.

c) **L'OFFERTA ECONOMICA** fino a 30 punti su 100 da formulare, in termini migliorativi, sulla base dell'ammontare minimo del canone di concessione di cui al successivo punto.

Conferendo il punteggio massimo (30 punti) all'impresa che avrà presentato l'offerta economica migliore. Alle altre offerte saranno assegnati punteggi determinati in misura inversamente proporzionale al loro importo, confrontati con l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente formula:

$$p = pM \times P / Pm$$

Dove:

p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;
pM = punteggio massimo attribuibile;
P = prezzo dell'offerta presa in considerazione;
Pm = prezzo migliore tra le offerte.

Il punteggio minimo complessivo relativo ai punti a) e b), dovrà essere di almeno 40 punti su 100. Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 40 verranno automaticamente escluse dal prosieguo della procedura di gara.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE E CANONE DI CONCESSIONE.

La gestione della struttura avrà la durata di anni sei con decorrenza dalla data di consegna dei locali, con facoltà del Comune di prorogarla per ulteriori sei anni qualora se ne ravvisi l'opportunità, il pubblico interesse e la convenienza economica. In assenza di penalità applicate al concessionario, ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato speciale, durante i primi sei anni di attività, il rinnovo sarà comunque concesso previa adozione degli opportuni atti gestionali.

Il canone minimo viene fissato in €. 9.600,00 (dicasi novemilaseicento/00) annui.

Il canone stesso dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in quattro rate trimestrali uguali, da pagarsi anticipatamente entro il 5° (quinto) giorno di inizio trimestre. La prima rata dovrà essere versata alla data della firma del contratto.

Il concessionario potrà eseguire opere, e interventi a carattere straordinario, finalizzati sia alla riqualificazione energetica delle strutture sia alle migliorie/trasformazione del bocciodromo coperto, scomputandone il relativo costo dal canone di concessione, solo nel primo triennio e nel limite massimo dell'80% così dettagliato:

- 50% per riqualificazione energetica;
- 30% per migliorie/trasformazione bocciodromo;

Nel caso di scomputo la prima rata del canone versata alla sottoscrizione del contratto verrà restituita al concessionario.

Tutte le opere oggetto di scomputo, al termine della concessione, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il canone verrà altresì scomputato qualora il concessionario su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale provveda ad eseguire opere di manutenzione straordinaria resesi inderogabili e/o nel caso di varianti e lavori straordinari.

Il canone verrà aggiornato e adeguato ogni anno a partire dal secondo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertati dall'ISTAT e verificatesi nell'anno precedente nella misura del 100% stabilita dalla legge, anche in caso di rinnovo della concessione. L'indice di riferimento per il primo adeguamento è da computarsi a partire dalla data di inizio della concessione.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni:

- a) Avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'art. 7) entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto; tale termine è eventualmente prorogabile per un ulteriore

periodo per cause oggettivamente non imputabili al concessionario. L'attrezzatura e l'arredamento necessari per lo svolgimento delle attività sono a carico del concessionario. Avvio di tutte le attività e dei lavori di miglioria indicati nel progetto entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

- b) Presentare all'Ufficio Attività Produttive, prima dell'avvio della attività, la documentazione necessaria ai fini autorizzativi ai sensi del combinato disposto della L.R. n° 38/2006 e s.m.i., e delle norme igienico sanitarie.
- c) Destinare uno spazio di almeno mq 50,00, (nei locali complessivi al piano terreno oggetto della presente concessione o con una nuova struttura), ai soci dell'Unione Bocciofila Condovese con l'orario minimo 14.00 – 18.30, di cui almeno mq 12,00 dovranno essere ad uso esclusivo con orario 00.00 – 24.00;
- d) Assicurare il corretto utilizzo dei locali, evitando che gli avventori accedano alle parti non date in concessione e che vengano installati apparecchi elettronici da gioco che erogino vincite in denaro o più in generale quelli elencati nella tabella dei Giochi Proibiti ai sensi dell'art.110 del TULPS. L'esercizio dovrà essere condotto con professionalità e decoro, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme e disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica e sicurezza dei lavoratori emanate o da emanarsi dalle autorità competenti.
- e) Consentire l'accesso al personale del Comune, incaricato del controllo.
- f) Non apportare modifiche di alcun genere alla struttura/area avuta in concessione se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Le spese di tali interventi straordinari (esclusi quelli di manutenzione straordinaria di cui all'art. 16) saranno a esclusivo carico del concessionario salvo diverso accordo scritto, di volta in volta stipulato con il Comune.
- g) Provvedere alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi esterni annessi alle strutture.
- h) Concedere al comune, se non in contrasto con le attività in essere, l'utilizzo gratuito del bocciodromo per un massimo di 10 giornate per iniziative proprie o patrocinate. Detti utilizzi saranno comunicati al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Le attività da svolgere all'interno dell'edificio principale sono quelle relative all'esercizio di tipologia da 1 a 4 dell'ex D.P.G.R. 9/R del 21/07/2003 e s.m.i., oltre alla gestione degli altri spazi a libera determinazione del concessionario.

Art. 8 – RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE

L'impianto di riscaldamento dovrà essere autonomamente gestito con oneri totalmente a carico del concessionario.

Si precisa che:

- la caldaia del locale di somministrazione risulta funzionante ma non in regola con le disposizioni sull'inquinamento atmosferico;
- la centrale termica del bocciodromo non risulta in regola con le vigenti normative di legge;

Sono a carico esclusivo del Concessionario i contratti (e/o vulture) per la fornitura e allacciamento alla rete idrica, elettrica, fognaria e del gas metano e le relative spese di energia elettrica, acqua potabile, e Gas, anche per le parti date in uso all'Unione Bocciofila Condovese.

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di cui al presente capitolato speciale comporterà l'assunzione dei seguenti oneri da parte del Concessionario:

1. Spese per la gestione e manutenzione ordinaria di cui all'art.15, nonché per tutte le forniture ed i servizi connessi allo svolgimento dell'attività compresi telefono, raccolta rifiuti, pulizia di locali ed aree di pertinenza.
2. Spese per tutto il personale impiegato nel funzionamento dell'esercizio.
3. Spese per l'assicurazione di cui all'art. 11
4. Spese per il rilascio di licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nulla-osta necessari per la conduzione dell'esercizio.
5. Opere di miglioria all'interno dell'edificio per esigenze o volontà del concessionario. Tali opere dovranno essere concordate ed approvate dall'amministrazione comunale e al termine della concessione rimarranno di proprietà del concedente.

Art. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune le spese relative all'Assicurazione di competenza e le opere di manutenzione straordinaria e miglioria non riportate negli articoli del capitolato e che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione.

Ripristino dell'impianto di riscaldamento (nelle modalità originarie) fatte salve altre modalità di gestione scelte dal concessionario.

Il soddisfacimento del requisito del fabbisogno di parcheggi ai sensi della L.R. 38/2009, si intende soddisfatto dai parcheggi esistenti in loco.

Art. 11 - GARANZIE SU RISCHI E R.C. DERIVANTI DALLA CONCESSIONE.

Il Concessionario si impegna a stipulare all'avvio della gestione una polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresa l'alea del furto, incendio e R.C. derivanti dall'esercizio dell'attività svolta con un massimale di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).

Tale polizza deve esplicitamente evidenziare con apposita clausola che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche agli utenti ed al personale.

Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato speciale.

Eventuali danni che venissero arrecati alla struttura ed alle attrezzature, imputabili a negligenze e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del Concessionario della gestione. Qualora l'ammontare dei danni non fosse coperto da apposita polizza assicurativa, potrà essere recuperato avvalendosi dalla cauzione all'uopo prestata.

Art. 12 – PERSONALE

La gestione delle strutture dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali e proprio personale.

In particolare saranno a carico dello stesso tutte le spese per il personale necessario per una corretta gestione e per l'esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione dei locali (oneri relativi alla corresponsione degli stipendi, salari e conseguenti contributi previdenziali ed assicurativi di legge per il personale dipendente in servizio).

Il personale in servizio dovrà essere in regola con le norme in materia e dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico. Il Concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il Concessionario.

Art. 13 - USO DEI LOCALI - SOSPENSIONE

Con la firma del contratto il Comune garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni ai locali che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Resta comunque inteso che nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale al Concessionario qualora, per qualsiasi causa, i locali si rendano inagibili per un periodo non superiore a mesi due.

Qualora i locali si rendessero inagibili per un periodo superiore, per grave colpa dell'Amministrazione, il Concessionario, trascorso tale periodo, potrà richiedere la risoluzione del contratto, con diritto a risarcimento o rimborsi da stabilirsi in accordo fra le parti.

Art. 14 - RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO-SANITARIE

Il Concessionario è tenuto al rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico sanitari concernenti la manutenzione e gestione dei locali, inoltre dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Le norme e le disposizioni in futuro emanate in materia saranno vincolanti per il Concessionario.

Art. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Nel periodo di affidamento in gestione, sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione dei locali ceduti in concessione, che si renderanno necessarie nel corso della gestione stessa, sia che queste vengano rilevate dal gestore che dal Comune nel corso di periodiche ispezioni.

Tali opere, che dovranno comunque essere oggetto di apposite segnalazioni al Comune per sua opportuna conoscenza, si intendono anche estese alla realizzazione, riparazione e/o sostituzione delle rifiniture e decorazioni, alla tenuta in efficienza degli impianti elettrici, di sicurezza, idrici e di riscaldamento comprendendo anche la sostituzione di vetri, riparazione ed integrazione dell'attrezzatura, sostituzione di rubinetterie e lampade, pulizia e disinfezione dei locali e comunque tutte quelle opere che per consuetudine fanno capo all'affittuario in dipendenza dell'art. 1609 del Codice Civile.

Nel caso in cui le suddette opere non vengano eseguite, il Comune invierà specifico invito-diffida con lettera raccomandata o PEC. Se tale situazione continuerà a sussistere, trascorsi 5 giorni il Comune si sostituirà al Concessionario applicando le penali più oltre specificate.

Art. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria della struttura ceduta in concessione e delle relative aree di pertinenza, compresi eventuali interventi di adeguamento a future norme di sicurezza sono a carico del Comune ad esclusione di quelle indicate all'art. 9 punto 5.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, saranno programmati in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, e, di norma, saranno eseguiti nei periodi di bassa stagione.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente Capitolato speciale.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione, oltre che del proprio personale, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio, restando a suo

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Capitolato speciale.

Per quanto sopra, al momento della stipula del contratto di concessione della gestione il Concessionario dovrà depositare copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata, a copertura di ogni rischio connesso all'uso dei locali in concessione (R.C., furto, incendi) come indicato all'art. 11 del presente capitolato speciale.

Art. 18 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà restituire i locali nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e come risultano dal verbale di presa in carico, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso.

Prima della riconsegna delle strutture, che sarà oggetto di apposito verbale, dovranno essere eseguite a cura del Concessionario tutte le opere di ripristino, ai fini dello svincolo della cauzione.

Eventuali danni documentati che venissero arrecati nel corso della gestione agli impianti ed attrezzature, rimarranno a carico del Concessionario.

Le attrezzature posizionate a totale carico dalla concessionaria (bar, cucina, ecc.) saranno cedute, se ritenute di interesse, al concedente (che lo manifesta in forma scritta entro 60 gg dalla scadenza della concessione) previo corrispettivo, qualora dovuto, calcolato secondo il criterio di stima industriale (valore al nuovo dedotta la vetustà) di cui al T.U. 2578 del 15.10.1925. In assenza di manifesto interesse da parte dell'amministrazione il concessionario è tenuto a svuotare i locali entro 15 gg successivi alla scadenza del contratto.

Art. 19 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

Produrranno ipso iure la risoluzione della concessione per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni oltre alla corresponsione di quanto dovuto sino alla scadenza della concessione, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C.:

- il mancato pagamento di due rate consecutive del canone di concessione;
- il mancato svolgimento dell'attività di somministrazione come descritta all'art. 7.
- l'inosservanza degli obblighi del concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, riscontrate per tre volte dal Competente Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione A.S.L. TO 3, sia sotto il profilo della gestione, senza che il concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.
- La presenza di DURC irregolare in occasione di verifiche a campione effettuate dagli uffici non regolarizzato entro 90 gg.
- Scadenza della validità delle garanzie di cui all'art. 11

La risoluzione del contratto verrà comunicata nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - PENALI

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze degli obblighi del concessionario, derivanti dal presente capitolato speciale, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- per l'inosservanza di ogni prescrizione di cui al presente capitolato speciale verrà applicata una penale di €. 250,00 (dicasi duecentocinquanta/00).
- per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale, fatte salve e impregiudicate le azioni di competenza dell'A.S.L. TO 3 verrà applicata una penale di €. 500,00 (dicasi cinquecento/00).
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dal Concessionario a seguito di invito-diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere.
- per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dal Comune verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle opere.
- per ingiustificata chiusura dei locali ceduti in concessione, o parte di essi, verrà applicata una penale pari a €. 200,00 (duecento/00) giornalieri.

Le citate penali con costituiscono in ogni caso un succedaneo a quanto dovuto in termini economici per effetto del presente capitolato.

L'applicazione delle penali verrà comunicata e gestita nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico il Concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari ad un'annualità del canone di concessione.

Tale cauzione da costituirsi in uno dei modi previsti dalla Legge 10.06.1982 n. 348, sarà restituita dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune dei locali in oggetto, sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

Il Comune avrà diritto di trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario. Tale possibilità è estesa ai danni da esso direttamente ed indirettamente arrecati alle strutture ed impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione, comprese quelle di natura fiscale.

Art. 23 – SUBCONCESSIONI

E' vietato subconcedere a terzi l'attività di somministrazione. E consentita la subconcessione delle eventuali altre attività fatta salva la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. In tal caso, ai fini delle responsabilità, obblighi e doveri verso il comune e terzi, per tutta la durata della concessione sarà sempre responsabile a tutti gli effetti il sottoscrittore della concessione. E' altresì vietata la vendita di quote societarie.

Art. 24 - CONTROVERSIE ED ARBITRATI

Tutte le controversie relative al presente contratto, se non conciliabili mediante apposita transazione amichevole tra le parti interessate, saranno devolute al giudice competente per territorio.